



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA

Emanato con decreto rettorale n. 331 del 5 aprile 2004
Modificato con decreto rettorale n. 426 dell'8 giugno 2006
Modificato con decreto rettorale n. 12 del 24 novembre 2006

Articolo 1 ***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'Università degli Studi di Camerino, d'ora in poi denominata "Università", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente in bilancio. Il presente regolamento disciplina assegni di ricerca di Ateneo anche parzialmente o totalmente finanziati dalle strutture di ricerca.
2. L'Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture a ciò preposte.
3. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
4. I bandi devono contenere le modalità di controllo e di valutazione dell'attività del titolare dell'assegno.

Articolo 2 ***Durata e rinnovo***

1. Gli assegni di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati, sulla base dell'articolato del bando e delle disponibilità economiche, per un ulteriore anno o, qualora sussistano motivate esigenze, per ulteriori due anni.
2. Gli assegni possono essere rinnovati su richiesta del responsabile della ricerca, previo parere favorevole della struttura di appartenenza. La decisione finale sul rinnovo dell'assegno, su proposta del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, integrato dal Delegato per la Ricerca e lo Sviluppo dell'Ateneo, spetta al Senato Accademico, che valuterà i risultati complessivi dell'attività di ricerca al termine del biennio, che non potranno comunque essere inferiori alla realizzazione di almeno un "prodotto della ricerca", secondo la definizione CIVR, per ciascun anno di fruizione dell'assegno.

Articolo 3 ***Importo***

1. L'importo annuo degli assegni di ricerca è stabilito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e dovrà essere indicato esplicitamente nel bando di selezione pubblica.
Per i primi due anni il titolare dell'assegno percepirà il compenso minimo previsto dalla normativa; per i successivi verrà corrisposto un importo determinato dal Senato Accademico nel rispetto delle vigenti norme.

Articolo 4 ***Finanziamento ed attivazione***

1. Il Senato Accademico delibera l'attivazione e il rinnovo degli assegni, per i quali può essere previsto un finanziamento totale o un co-finanziamento da parte della struttura cui afferisce il responsabile della ricerca. In tal caso, la struttura garantisce la disponibilità sia per l'importo dell'intero finanziamento o co-finanziamento sia per gli eventuali incrementi retributivi che dovessero verificarsi durante il periodo di corresponsione dell'assegno.



2. Il Senato accademico, in fase di deliberazione definitiva delle attivazioni degli assegni, di cui al successivo art. 10, terrà conto, fra l'altro, dei risultati delle precedenti assegnazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di sua competenza, sulla copertura finanziaria.

Articolo 5

Diritti e doveri dei titolari degli assegni

1. I titolari degli assegni svolgono attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dal Dipartimento. Essi possono coadiuvare gli studenti nelle ricerche per le tesi di laurea o di diploma o di dottorato.
2. I titolari degli assegni hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento presso il quale operano e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
3. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso strutture esterne al Dipartimento, purché espressamente autorizzata dal Consiglio di Dipartimento.
4. L'Università s'impegna ad incentivare soggiorni di studio all'estero da parte degli assegnisti.
5. Ai titolari degli assegni, per i periodi trascorsi fuori sede, è riconosciuto il trattamento di missione previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo.
6. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, al Consiglio del Dipartimento, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca.
7. Il rapporto con l'assegnista di ricerca si risolve nei seguenti casi:
 - a. ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b. ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca per un periodo superiore a dieci giorni;
 - c. grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 7;
 - d. giudizio negativo sull'attività di ricerca espresso dalla struttura di appartenenza dopo ogni anno di attività.
8. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
9. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno, verranno consentiti ai vincitori che si trovino nelle condizioni previste dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
10. Il recesso può essere esercitato dal titolare dell'assegno previo preavviso di trenta giorni.

Articolo 6

Il responsabile delle attività di ricerca

1. Il Responsabile della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore sotto la cui guida e direzione sono svolte le attività di ricerca previste dall'assegno.

Art. 7

Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettativa e interruzioni

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
2. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere attività didattica, anche mediante affidamento di specifici corsi e/o moduli didattici.
3. La struttura presso la quale il titolare dell'assegno svolge la propria attività ha il dovere di vigilare affinché il cumulo delle attività didattiche eventualmente affidate a qualunque titolo all'assegnista sia tale da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività di ricerca e comunque non superi il limite di 60 ore/anno.



4. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, vistata dal Direttore del Dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
5. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia, fermo restando che la durata dell'attività di ricerca non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
6. Il titolare dell'assegno in servizio presso Amministrazioni pubbliche deve essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

Articolo 8

Trattamento fiscale e previdenziale

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Frequenza dei titolari di assegni ai corsi di dottorato di ricerca

1. Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione; in tal caso sarà soggetto al regime di incompatibilità previsto per i dottorandi di ricerca.

Art. 10

Programmazione degli assegni

1. Il contingente degli assegni, co-finanziati almeno in parte dall'Università, viene annualmente fissato dal Senato Accademico, sulla base delle strategie di sviluppo della ricerca individuate e delle risorse disponibili. Le strutture di ricerca d'Ateneo vengono successivamente invitate, con lettera del Rettore, a presentare le richieste. Nella domanda, oltre alla descrizione del progetto di ricerca, le strutture dovranno indicare la composizione del gruppo o dei gruppi di ricerca potenzialmente assegnatari, le attività svolte dai componenti nei tre anni precedenti, con particolare riguardo alla produzione scientifica (prodotti proponibili per la valutazione CIVR) e alla capacità di attrazione di risorse provenienti da organismi nazionali ed internazionali (numero di progetti finanziati negli ultimi tre anni), il ruolo che, nell'ambito della ricerca proposta, dovrà svolgere l'assegnista e le risorse umane e materiali da destinare alla ricerca stessa, nonché l'impegno alla partecipazione al co-finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 4 e la coerenza con le strategie di sviluppo della ricerca dell'Ateneo e della struttura proponente, nonché la produzione scientifica conseguente agli assegni di ricerca di cui il gruppo abbia eventualmente goduto nei precedenti 6 anni. Il Consiglio dei Direttori di Dipartimento, integrato dal Delegato per la Ricerca e lo Sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste presentate e della relativa documentazione, propone al Senato Accademico una graduatoria delle proposte di assegno di ricerca avanzate ritenute idonee in base a quanto precede.
2. L'Ateneo provvederà a cofinanziare le proposte in graduatoria fino ad esaurimento della cifra prevista per il bando in questione. Gli assegni di ricerca collegati alle ulteriori proposte, ritenute idonee ed inserite in graduatoria, potranno essere finanziati interamente su fondi di ricerca dei gruppi interessati all'attivazione degli stessi.



Articolo 11 **Requisiti**

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo estero equipollente o diploma di Scuola di specializzazione di durata almeno triennale e laureati dei vecchi ordinamenti, o laureati specialisti/magistrali di cui al nuovo ordinamento da almeno quattro anni, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività scientifica, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
2. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

Articolo 12 **Selezione**

1. La selezione è per titoli e colloquio.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, che verranno riportati nel bando di selezione, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti e al colloquio 40. Il titolo di dottore di ricerca (nazionale o internazionale) costituisce titolo preferenziale e avrà una valutazione massima di 25 punti.
2. Gli altri titoli suscettibili di valutazione ai sensi del comma precedente ed i criteri ai quali rifarsi per assegnare i relativi punteggi sono i seguenti:
 - fino a 5 punti per il voto di laurea così ripartiti:
 - fino a 107/110 = punti 0
 - 108/110 = punti 1
 - 109/110 = punti 2
 - 110/110 = punti 3
 - 110/110 con lode = punti 5
 - fino a 20 punti per 'prodotti della ricerca', secondo la definizione CIVR, che documentino attitudine alla ricerca scientifica;
 - fino a punti 5 per diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea;
 - fino a punti 5 per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta.
3. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno 30 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
4. Modalità particolari di svolgimento del colloquio possono essere adottate per favorire la partecipazione di cittadini stranieri, in particolare extra-comunitari.
5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio soltanto i candidati che, relativamente alla valutazione dei titoli posseduti, abbiano riportato una votazione di almeno 30 punti dei 60 disponibili.
6. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare anche la conoscenza di una lingua straniera, definita dal bando, su argomenti riguardanti la ricerca oggetto dell'assegno.
7. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, ai candidati che abbiano conseguito almeno 30 punti dei 40 a disposizione per il colloquio.
8. Nel caso di rinuncia degli assegnatari prima dell'inizio dell'attività o di risoluzione per ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
9. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato.
10. Gli assegni decorrono di norma dall'inizio del mese successivo alla data di stipula del contratto.
11. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, di una dichiarazione rilasciata dal responsabile della ricerca.
12. Il pagamento degli assegni per i vincitori è effettuato in dodici rate mensili di uguale ammontare.



Articolo 13
Commissione esaminatrice

1. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri: il responsabile della ricerca e due membri esterni all'Ateneo, proposti dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento integrato dal Delegato per la Ricerca e lo Sviluppo.
2. Al termine dei propri lavori, la Commissione redige apposito verbale, secondo uno schema predisposto dall'Area competente.

Articolo 14
Pubblicità

1. Dell'avviso del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università e all'Albo della struttura scientifica interessata, nonché mediante invio dello stesso alle Università italiane.
2. Il bando sarà liberamente accessibile via INTERNET.

Articolo 15
Stipulazione del contratto e sua decorrenza

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di lavoro autonomo di diritto privato avente comunque effetto di norma dall'inizio del mese successivo. Il rapporto che ne deriva non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari italiani.
2. Alla scadenza del contratto, il titolare dell'assegno dovrà presentare una relazione sull'attività svolta.

Articolo 16

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.